

**Protocollo di intesa
tra la Regione Toscana e
il Consiglio Nazionale delle Ricerche**

RICHIAMATA la Convenzione Regione Toscana - CNR del 30 maggio 1989, e i relativi atti aggiuntivi del 13 aprile 1993 e del 28 maggio 1995, nonché il protocollo d'intesa del 18 giugno 1997, aggiornato il 12 maggio 2003, che hanno determinato negli anni una sempre maggiore integrazione tra le attività di ricerca clinica del CNR e le attività del Servizio Sanitario Regionale, e dal 1997 il riconoscimento del CREAS IFC-CNR come Azienda di Ente di Ricerca;

VISTO il Piano Sanitario Regionale (PSR) della Toscana 2005-2007, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 22 del 16 febbraio 2005, che prevede, al paragrafo 4.8.2.2. l'istituzione di un nuovo, con la partecipazione diretta della Regione Toscana, per la gestione delle attività di ricerca ed assistenziali attualmente svolte dal CREAS IFC-CNR sulla base del protocollo d'intesa e degli accordi attuativi definiti ai sensi del precedente PSR;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale Toscana, con Decisione n. 32 del 16 maggio 2005, ha individuato nella Fondazione, disciplinata ai sensi degli artt. 14 e 35 del codice civile, la forma giuridica più idonea per la costituzione del soggetto di natura associativa previsto dal PSR 2005-2007, con la partecipazione diretta della Regione quale soggetto fondatore assieme al CNR e il coinvolgimento, come soggetti partecipanti, delle Aziende sanitarie titolari di rapporti in essere con il CREAS IFC-CNR (Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Azienda USL 1 Massa e Carrara, Azienda Ospedaliero-Universitaria "Meyer" di Firenze), nonché le modalità di collaborazione con le tre Università toscane, fornendo altresì indicazioni sulle azioni e procedure necessarie per pervenire alla costituzione della Fondazione suddetta;

RICHIAMATO il piano triennale 2005 - 2007 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relativamente agli accordi in corso di formalizzazione con la Regione Toscana;

VISTA la delibera n. 160 del 9 novembre 2005 del Consiglio di Amministrazione del CNR che approva la partecipazione del CNR alla costituzione della Fondazione "Gabriele Monasterio", ai sensi dell'art. 14 del codice civile e dà mandato al Presidente del CNR di negoziare con la Regione Toscana gli aspetti economici,

HPW

R

patrimoniali e quelli relativi al personale, da sottoporre al Consiglio stesso ai fini della trasmissione al Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera b) D.Lgs. 127/2003;

VISTA la necessità da parte del CNR di coordinare l'attivazione della Fondazione sopracitata con il processo di riassetto della rete scientifica dell'Ente;

RICONOSCIUTA la necessità di sottoscrivere un Protocollo d'intesa Regione/CNR atto a definire:

1. la risoluzione delle partite finanziarie aperte anche in relazione ai maggiori oneri sostenuti dal CNR per le attività sanitarie di alta specialità;
2. i conferimenti patrimoniali dei fondatori e partecipanti;
3. le condizioni contrattuali, di tutela dei diritti e della normazione relativi a:
 - 3.1 la transizione alla Fondazione del personale operante nel CREAS IFC attualmente dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché dipendente del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - 3.2 le modalità di apporto alle attività sanitarie della Fondazione del personale dipendente dal CNR a tempo indeterminato, applicando criteri analoghi a quelli previsti per il personale universitario nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie, già codificati dalle convenzioni in essere tra CNR e Regione Toscana;
4. la composizione e i compiti degli organi della Fondazione, prevedendo altresì fino d'ora che la funzione di indirizzo complessivo venga esercitata in modo congiunto da parte dei fondatori (Regione Toscana e CNR), fermo restando il ruolo dei vari soggetti partecipanti alla Fondazione;

Quanto sopra premesso, le parti concordano:

- 1) Di condividere lo schema di statuto allegato, congiuntamente elaborato dalle parti, sul quale si sono espressi favorevolmente anche i Rettori delle tre Università Toscane, con l'impegno reciproco a salvaguardarne i contenuti, salvo riformulazioni di carattere tecnico che si rendessero necessarie anche in sede di stipula dell'atto costitutivo.
- 2) Al fine di assicurare una funzione di indirizzo generale, di garanzia e di continuità nel perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, i fondatori:
 - si impegnano a riunirsi, con cadenza almeno semestrale, o con maggiore frequenza laddove uno dei due, o entrambi, ne facciano richiesta motivata, per

fornire il loro orientamento al Consiglio di Amministrazione in ordine alle determinazioni di maggior rilievo;

- esprimeranno il proprio preventivo obbligatorio e concorde assenso in caso di richiesta di adesione alla Fondazione da parte di altri soggetti;

- concordano di designare quale primo Direttore Generale della Fondazione l'attuale Direttore del CREAS IFC-CNR;

- concordano di prevedere che alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in relazione alle funzioni di alto indirizzo e di programmazione di cui sono titolari, abbiano titolo a presenziare l'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana ed il Presidente del CNR, o loro delegati.

3) Affinchè la Fondazione inizi la propria attività priva di passività, la Regione Toscana regolerà le poste relative ai maggiori oneri sostenuti dal CREAS IFC-CNR per la conduzione delle attività sanitarie di alta specialità, oggetto dei citati protocolli, anche tramite le Aziende Sanitarie verso le quali il CREAS abbia contestualmente posizioni di credito/debito, tenuto conto delle verifiche tecniche congiuntamente effettuate tra le parti e di quanto disposto dalla citata decisione della Giunta Regionale Toscana n°32/2005.

4) Al fine di dotare la costituenda Fondazione dei mezzi necessari al perseguimento degli scopi statutari, le parti si impegnano ai seguenti conferimenti:

- da parte del CNR:

- > immobile attualmente sede della Direzione del CREAS IFC-CNR, sito in Pisa, via Trieste 41;

- > immobile sede dell'unità clinica del CREAS IFC-CNR presso l'Area di Ricerca CNR di Pisa, in località S. Cataldo;

- > il complesso organizzato di beni mobili, impianti, attrezzature e quant'altro attualmente destinato dall'IFC-CNR allo svolgimento delle attività sanitarie od ad esse funzionali quali Azienda Ospedaliera di Ente di Ricerca presso i due Stabilimenti Ospedalieri o la sede della Direzione;

- da parte della Regione Toscana, anche per il tramite delle aziende sanitarie:

- > immobile sito in Massa, Località Montepepe, attualmente sede dello Stabilimento di Massa del CREAS IFC-CNR e relative pertinenze;

- > risorse finanziarie da determinarsi, tenuto conto anche di quanto previsto al precedente punto 3), in sede di stipula dell'atto costitutivo;

Le parti concordano che, in caso di scioglimento della Fondazione, assicureranno - nella loro funzione di



indirizzo quali fondatori - che la destinazione dei beni venga disposta tenendo conto dell'apporto fornito da entrambi al momento della costituzione; gli immobili conferiti in occasione dell'atto costitutivo rientreranno pertanto prioritariamente nell'ambito di disponibilità delle parti medesime con le modalità definite nello Statuto.


- 5) Le parti concordano, nel reciproco interesse, di assicurare all'IFC-CNR l'utilizzo delle strutture della Fondazione per i propri scopi istituzionali di ricerca ed alla Fondazione l'utilizzo dei servizi tecnici specialistici e generali di supporto del CNR, con particolare riferimento allo Stabilimento di Pisa, sito nell'ambito dell'Area della Ricerca del CNR; le modalità attuative di tali intese saranno definite con atti successivi, da perfezionarsi entro la data di cui al successivo punto 10).
- 6) Le parti concordano sulla necessità che nella dotazione organica della Fondazione possa confluire, sentite le organizzazioni sindacali, e comunque previa opzione individuale, il personale dipendente dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara e dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria Pisana che, al momento della costituzione della Fondazione stessa, risulti assegnato funzionalmente al CREAS IFC-CNR, nonché il personale dipendente CNR con contratto di lavoro a tempo determinato per l'espletamento di compiti sanitari o a questi correlati. Al fine di assicurare la continuità dell'apporto alla Fondazione di queste ultime professionalità:
 - il CNR prorogherà la durata del contratto di tale personale per un periodo di sei mesi dalla data di inizio della effettiva operatività della Fondazione;
 - entro il termine di cui sopra la Fondazione procederà all'assunzione di tale personale con contratto a tempo indeterminato tenendo conto delle funzioni svolte e delle posizioni ricoperte nell'attuale assetto del CREAS.
- 7) Al personale dipendente della Fondazione verrà applicata la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali delle Aziende del S.S.R. relativi alla dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, nonché all'area del comparto, tenuto conto delle intese con le OO.SS.
- 8) La Fondazione, come già il CREAS IFC-CNR, nell'espletamento delle sue attività potrà altresì avvalersi di personale del CNR, con l'applicazione delle disposizioni che regolano i rapporti normativi ed economici del personale universitario nell'ambito delle Aziende Ospedaliero-Universitarie regionali.
- 9) Entro i termini di cui al successivo punto 10), le parti, ciascuna nel proprio ambito istituzionale, daranno corso



agli adempimenti previsti dalle rispettive normative nei confronti delle rispettive Organizzazioni Sindacali.

- 10)** Le parti concordano sulla opportunità che la costituzione della Fondazione avvenga entro il 31 marzo 2006 e che gli atti attuativi che condurranno all'implementazione della Fondazione stessa e di rapporti risultanti con l'IFC-CNR nel nuovo assetto vengano completati nei sei mesi successivi.

Per la Regione Toscana
L'Assessore al Diritto alla Salute
Dr. Enrico Rossi



Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente
Prof. Fabio Pistella

